

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

494^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

SUBEMENDAMENTI AI NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 1

1.100/4

BATTISTI, PETRINI

1.100/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-bis.

1.100/15

PASSIGLI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), aggiungere all'inizio del periodo le seguenti parole: "possibilità di".

1.100/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis sostituire la parola "generalizzato" con le seguenti: "nei casi previsti dalla legge,".

1.100/1

BASSANINI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), sostituire le parole: "nei settori" con le seguenti: "nei casi".

1.100/16

PASSIGLI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: "specificamente individuati,"

1.100/5

BATTISTI, PETRINI

1.100/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-ter.

1.100/2

BASSANINI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sostituire la lettera f-ter con la seguente: f-ter) "liberalizzazione delle attività professionali, e soppressione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione o nulla osta, permesso o consenso aventi la finalità di limitare l'accesso al mercato di nuovi competitori".

1.100/17

PASSIGLI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-ter), aggiungere all'inizio del periodo le seguenti parole: "possibilità di".

1.100/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-ter sopprimere la parola: "generalizzata", e sostituire le parole: "salvo che la legge disponga diversamente" con le seguenti: "nei casi previsti dalla legge".

1.100/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quater, dopo la parola: "istituzionali" sopprimere le parole da "nella istituzione" fino alla fine della lettera.

1.100/6

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quater), dopo le parole: "secondo i criteri dell'autonomia", inserire le seguenti: "della leale collaborazione,".

1.100/18

PASSIGLI

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-quinquies).

1.100/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quinquies, sopprimere le parole da " e degli atti equiparabili comunque denominati".

1.100/3

BASSANINI

-

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quinquies), sostituire le parole: "ad uno schema base nel quale siano stabilite" con le seguenti: "ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, sulla base degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, siano stabilite".

1.100/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1,, capoverso, sopprimere la lettera f-sexies.

1.100/14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-sexies, aggiungere in fine le parole seguenti: "e nel rispetto della normativa vigente"

1.100

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) generalizzato esercizio da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati dell'autonomia privata, secondo le norme di diritto comune, salvo che nei settori specificamente individuati, nei quali la funzione pubblica si svolge tramite procedimenti amministrativi;

f-ter) generalizzata adozione di atti negoziali in luogo di atti amministrativi, salvo che la legge disponga diversamente;

f-quater) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze fra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione, e nei rapporti fra i soggetti istituzionali e i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quinquies) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale

siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti.;

f-sexies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Art. 11

11.0.100/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma secondo.

11.0.100/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sostituire il comma secondo con il seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte."

11.0.100/1

BASSANINI

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: "comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente," con le seguenti: "comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro competente," . Nel primo periodo, dopo le parole: "per legge", inserire le seguenti: "o per regolamento".

11.0.100/6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire la parola "novanta" con la seguente: "trenta".

11.0.100/2

BASSANINI

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: "novanta giorni" con le parole "sessanta giorni".

11.0.100/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto comma.

11.0.100/3

BASSANINI

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere il periodo: "Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza."

11.0.100/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, sopprimere il comma 2.

11.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1.L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Conclusioni del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fissa i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali fissano, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti."

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono termini non superiori a novanta giorni. "

11.0.200/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

"1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, nonché ad esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e all'amministrazione della giustizia, l'atto di consenso si intende sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa."

Consequentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

11.0.200/1

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole "Ogni atto" inserire le parole: "di competenza delle amministrazioni statali".

11.0.200/12

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole: "alla pubblica sicurezza" inserire le seguenti: "alla tutela del territorio, nonché alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali".

11.0.200/2

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole "pubblica incolumità" inserire le seguenti: "sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico".

11.0.200/10

PASSIGLI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole: "da una dichiarazione dell'interessato" inserire le seguenti: "asseverate da un iscritto ad uno degli Ordini o Albi professionali competenti per materia, e".

11.0.200/6

STIFFONI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:

"La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per e Imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P. A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato."

11.0.200/7

MAGNALBO'

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:

"La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le Imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato."

11.0.200/9

PASSIGLI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nei commi secondo e terzo, sostituire la parola : "trenta" con la seguente: "novanta".

11.0.200/3

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire la parola "trenta" con la seguente: "sessanta".

11.0.200/4

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole "nel termine di trenta" con le seguenti: "nel termine di sessanta".

11.0.200/11

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: "E' fatto comunque salvo il potere di autotutela dell'amministrazione competente."

11.0.200/5

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare le attività cui il presente articolo si applica, secondo i criteri contenuti al comma 1.

11.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino a un massimo di trenta giorni, fino all'acquisizione dei pareri. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»".

11.0.300/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.300, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole "il silenzio dell'amministrazione competente", inserire la seguente: "non".

Conseguentemente dopo la parola "domanda" sopprimere fino alla fine del comma 3.

11.0.300/1

BASSANINI

All'emendamento 11.0.300, al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a identificare le attività escluse dall'applicazione del presente articolo, in considerazione della preminenza di interessi pubblici afferenti alla salute, alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza sul lavoro, ai beni culturali, all'ambiente e al paesaggio, alla tutela della concorrenza e della libertà di mercato, alla tutela delle opere dell'ingegno, alla salvaguardia dei diritti ed interessi legittimi dei cittadini terzi. Le modifiche all'articolo 20 disposte dalla presente legge entrano in vigore contemporaneamente all'ultimo dei predetti decreti legislativi".

11.0.300/2

BASSANINI

All'emendamento 11.0.300, al comma 2, sostituire le parole "sei mesi" con le seguenti: "due anni" ed aggiungere in fine: "Il Governo è delegato ad adottare le misure di potenziamento delle amministrazioni pubbliche necessarie per assicurare che il silenzio dell'amministrazione di cui ai precedenti commi non sia la conseguenza della inadeguatezza delle strutture pubbliche e delle risorse ad esse assegnate. Al finanziamento delle misure di potenziamento il Governo provvederà con apposite disposizioni delle leggi finanziaria per il 2006, 2007 e 2008

11.0.300

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Silenzio assenso)

1. Fatti salvi l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge e gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,

senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati."

2. In relazione alle istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, fatti salvi termini più brevi previsti da leggi o regolamenti vigenti, ovvero fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

11.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Modifica dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.»".

11.0.500/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.500, al comma 1, capoverso, sostituire le parole "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" con le seguenti: "possono essere devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo."

11.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Modifica dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.»"

11.0.600/6

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.600, al comma 1, sopprimere le parole da: ", anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art.107", fino a: "di riordino normativo,".

11.0.600/7

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al D.P.C. M. 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: " , nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b), l'articolo 3 è abrogato."

11.0.600/5

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.600, sostituire i commi da 2 a 4, con i seguenti:

2. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 4, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 5. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 2 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

- a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione «codice»;
- b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione «testo unico»;
- c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'art. 117 della Costituzione.

Conseguentemente sopprimere la lettera f) del comma 5

11.0.600/1

BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti lettere:

- d) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali;
 - e) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare lesioni a diritti o interessi legittimi di cittadini;
 - f) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare rilevanti difficoltà nel funzionamento di amministrazioni o servizi pubblici;
 - g) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare responsabilità internazionali o comunitarie dello Stato".
-

11.0.600/2

BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis- In particolare, è disposta l'abrogazione:

- a) delle leggi che risultino incompatibili con leggi successive;
 - b) delle leggi incompatibili con la normativa comunitaria e con la normativa costituzionale, con particolare riguardo al nuovo assetto delle competenze di cui all'art. 117 Cost.;
 - c) delle leggi che non risultino più applicate;
 - d) delle leggi la cui applicazione comporti per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni oneri non proporzionati alle finalità perseguite dalle leggi medesime".
-

11.0.600/8

PASSIGLI

All'emendamento 11.0.600, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti lettere: " f-bis) le norme di tutela dei beni culturali e ambientali e di apposizione di vincoli urbanistici".

11.0.600/3

BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, entro il termine previsto dal comma 5, lettera e), uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materia indicate nell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 2, lettere b) ed e), e 3, apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne il coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. Il Governo è altresì autorizzato, nei decreti legislativi di cui al comma 3, ad apportare alla legislazione successiva le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la persistente vigenza di alcune disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

11.0.600/4

BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, lettera e), il Governo è delegato a disporre l'aggiornamento e l'integrazione dei codici e testi unici esistenti.

11.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:

"CAPO II-*bis*

ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME

Art. 11-*bis*

(Delega al Governo per l'abrogazione generalizzata di norme)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 volte a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il Governo individua le disposizioni legislative statali vigenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
- b) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- c) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

5. Rimangono in vigore :

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice" ovvero "testo unico";
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e al riparto della giurisdizione;
- c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- e) le disposizioni tributarie e di bilancio;
- f) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 1."

11.0.700

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-....

(Commissione parlamentare per il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis).

1. E' istituita una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
 - a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11- bis;
 - b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 11- bis e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
5. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11- bis sono trasmessi alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendersi nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 11- bis, questo ultimo è prorogato di novanta giorni.
6. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari."

11.0.800

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-....

(Commissione di supporto al Ministro per la funzione pubblica)

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 11- bis della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suodelegato, e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente,

e da un numero massimo di 20 componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

2. La commissione e' assistita da una segreteria tecnica.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 1 e 2 e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 750.000 per l'anno 2005, di euro 1.500.000 per l'anno 2006 e di euro 1.500.000 per l'anno 2007. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2005, 2006, e 2007 l'accantonamento relativo al *****.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ".